



COMUNE di TORTORICI
(Messina)

ORDINANZA SINDACALE

N. 55 Reg. in data 25-08-2020

Documento informatico formato e depositato in conformità alle disposizioni del CAD

OGGETTO:

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19.

IL SINDACO

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati a seguito dell'emergenza determinata dalla diffusione del Coronavirus;

Viste le Ordinanze emanate, in materia, dal Presidente della Regione Siciliana;

Ritenuto che i citati provvedimenti normativi non hanno previsto specifiche limitazioni allo svolgimento delle attività di pubblici esercizi, esercizi di vicinato alimentare, laboratori artigianali di prodotti alimentari che, determinando assembramenti di persone, possono aumentare i rischi di diffusione di contagi;

Visti i dati diffusi dalla Protezione Civile Nazionale da cui emerge un incremento delle situazioni di contagio sul territorio della Regione Siciliana, anche e soprattutto nei paesi vicini;

Ritenuto che quasi tutti i comuni vicini hanno adottato provvedimenti finalizzati alla regolamentazione degli orari degli esercizi pubblici al fine di scoraggiare la formazione di aggregazioni notturne di persone e che ciò, in parte, ha determinato un notevole afflusso di persone nel territorio comunale dove, ad oggi, nessuna limitazione è stata adottata;

Sentite le lamentele da parte dei cittadini che segnalano la formazione di assembramenti di persone nelle ore notturne, che spesso si protraggono fino al mattino successivo, in particolare in prossimità di esercizi di pubblici;

Considerato che la formazione di assembramenti notturni oltre a determinare disturbo alla quiete pubblica può aumentare i rischi di diffusione di contagi da Covid-19;

Visto l'art. 50 della D. lgs 267/2000;

Visti i DPCM e le Ordinanze del Presidente della Regione emesse al fine di mitigare il rischio di contagi da Covid-19;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione siciliana;

ORDINA

1. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e sino a nuova disposizione, fatto salvo il principio di liberalizzazione degli orari sancito dal D. L. 6 dicembre 2001, n. 201, convertito in Legge n. 214/2001, tutte le tipologie di pubblici esercizi, esercizi di vicinato alimentare, laboratori artigianali di prodotti alimentari (a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo: ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self - service, bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e similari), fermo restando il possesso delle autorizzazioni di legge, la chiusura dei locali al pubblico entro i seguenti orari:
 - Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica entro le ore 1:00 del giorno seguente;
 - Venerdì e sabato entro le ore 2:00 del giorno seguente;
2. È fatto obbligo al titolare dell'attività di apporre, in luogo ben visibile, all'interno dei locali, apposito cartello indicante l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio;
3. Il rispetto dell'osservanza dei protocolli sanitari di cui alle Linee Guida del 01 giugno 2020 allegate all'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 25 del 13 giugno 2020;
4. A far data dall'adozione del presente provvedimento e sino a nuove disposizioni, l'attività di diffusione

musicale all'interno dei locali e nelle aree esterne di pertinenza è regolamentata come segue:

- Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, domenica sino alle ore 24:00;
 - Venerdì e sabato sino alle ore 1:00 del giorno seguente;
5. E' fatto obbligo sull'intero territorio comunale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale. Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento equivalente i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l'uso. Per coloro che svolgono attività motoria non è obbligatorio l'uso di mascherina o altro strumento equivalente durante l'attività fisica stessa, se viene mantenuto il distanziamento interpersonale di metri due;
 6. Di disporre accessi regolamentati e scaglionati nelle attività commerciali in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita, nonché il mantenimento della distanza interpersonale minima di un metro ed il divieto di sostare all'interno dei locali oltre al tempo strettamente necessario all'acquisto dei beni;
 7. Di disporre accessi regolamentati e scaglionati presso gli uffici pubblici in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita, nonché il mantenimento della distanza interpersonale minima di un metro ed il divieto di sostare all'interno dei locali oltre al tempo strettamente necessario per l'espletamento delle pratiche.
 8. L'inosservanza della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, ai sensi dell'art. 50 Comma 7 bis commi 1 e i bis del D. Lgs. 267/2000, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 5.000,00.
 9. L'inosservanza della presente ordinanza, per due volte consecutive in un anno, determina l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 12 comma 1, del D. L. 20/02/2017, n. 14, convertito con modificazioni, dalla legge 18/04/2017 n. 48, ossia la chiusura fino a 15 giorni.

DISPONE

La pubblicazione della presente all'Albo Pretorio On-Line, sulla home page del sito istituzionale e sui canali social dell'Ente;

La trasmissione della presente ordinanza:

- Al Comando della Polizia Municipale, per gli adempimenti di competenza;
- Al Comandante della Stazione Carabinieri;
- Al Responsabile del Posto fisso di P.S.;
- Al Signor Prefetto di Messina;
- Al Presidente della Regione Siciliana;
- All'Assessorato Regionale della Salute;
- Alla Città Metropolitana di Messina.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione o, in alternativa ricorso al Presidente della Regione, nel termine di giorni centoventi.

La sottoscrizione del presente atto amministrativo e dei suoi allegati, sono resi mediante firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni (CAD)

Dalla Residenza Municipale, **25-08-2020**

IL SINDACO

EMANUELE GALATI SARDO

Firma apposta in forma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.

La stampa del presente documento, costituisce copia analogica del documento informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione, in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.